

REGOLAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO D'ATENEO (SBA)

Art. 1

Fini istituzionali

1. Il Sistema Bibliotecario d'Ateneo (SBA), conformemente a quanto previsto all'art. 32 dello Statuto, ha lo scopo di sviluppare e organizzare in forme coordinate l'acquisizione, la conservazione e la fruizione del patrimonio librario e documentario, cartaceo ed elettronico, uniformandone e ottimizzandone i criteri, in modo da dare adeguato supporto alla didattica e alla ricerca. Ha, altresì, il compito di coordinare ed uniformare la diffusione dell'informazione bibliografica, l'offerta e l'informatizzazione dei servizi, nonché la formazione e l'aggiornamento del personale. Ha funzioni di iniziativa e di supporto per le attività di promozione e formazione all'uso di risorse documentali, di *reference* e di promozione della lettura. Verifica inoltre il grado di soddisfazione degli utenti. Svolge altresì le sue funzioni di supporto alla valorizzazione della ricerca, collaborando allo sviluppo e all'incremento dell'Archivio aperto istituzionale "*Unitus DSpace*".
2. Il Sistema Bibliotecario d'Ateneo è costituito dal "Polo bibliotecario dell'area tecnico-scientifica" e dal "Polo bibliotecario dell'area umanistico-sociale" e assolve le proprie finalità utilizzando le risorse umane assegnate ai Poli stessi, in relazione alle competenze acquisite. Può prevedere l'istituzione di gruppi di lavoro su specifici obiettivi di analisi e di sviluppo.

Art. 2

Organi del Sistema Bibliotecario di Ateneo

1. Gli organi del Sistema Bibliotecario d'Ateneo, di nomina rettorale, sono:
 - Comitato Tecnico Scientifico (CTS);
 - Presidente.

Art. 3

Comitato Tecnico Scientifico

1. Il CTS è l'organo centrale d'indirizzo dello SBA, ha funzioni consultive e propositive nei confronti degli Organi di governo dell'Università per tutte le questioni attinenti ai servizi bibliotecari e alla loro politica di sviluppo.

2. Il CTS viene preventivamente informato dagli Organi di governo e dalle strutture d'Ateneo sugli atti di acquisizione e gestione, relativi al patrimonio librario e documentario, cartaceo ed elettronico.
3. Il CTS è composto da quattro membri designati, due ciascuno, dai Consigli dei Poli tra i propri componenti. Al CTS partecipa, per l'attività di supporto alla verbalizzazione, il Segretario amministrativo assegnato ai Poli.
4. Il CTS resta in carica tre anni solari ed è rinnovabile.
5. Il CTS è convocato dal Presidente di norma tre volte l'anno e ogniqualvolta ne faccia richiesta almeno la metà dei componenti.

Art. 4

Funzioni del Comitato Tecnico Scientifico

1. Il CTS dello SBA si riunisce per esercitare le seguenti funzioni:
 - proporre agli Organi di governo dell'Ateneo la costituzione o la riorganizzazione dei Poli e/o dei relativi punti di servizio;
 - promuovere la cooperazione tra i Poli per l'acquisizione e la diffusione del materiale bibliografico su diversi tipi di supporto, per servizi innovativi e per l'ottimizzazione della distribuzione delle risorse umane e finanziarie richieste e assegnate ai Poli stessi;
 - armonizzare le norme adottate dai Poli in materia di accesso ai servizi offerti, anche mediante l'adozione di un'unica *Carta dei servizi* dello SBA, individuando gli standard minimi di servizi erogabili, compatibilmente con le risorse umane e strumentali disponibili;
 - promuovere la formazione e l'aggiornamento del personale in servizio presso i Poli;
 - promuovere contatti con i Sistemi bibliotecari nazionali e internazionali, con altri Enti e Associazioni di ambito affine;
 - promuovere collaborazioni con Enti esterni pubblici e privati e convenzioni quadro di interesse generale con biblioteche esterne all'Ateneo al fine di stabilire rapporti di reciproca utilità;
 - elaborare proposte per lo sviluppo dello SBA;
 - esprimere pareri consultivi sugli atti di acquisizione e gestione, relativi al patrimonio librario e documentario, cartaceo ed elettronico, deliberati dagli Organi di governo e dalle strutture dell'Università,
 - approvare la relazione annuale sullo stato dello SBA, sulle attività svolte durante l'anno e su quelle programmatiche per il successivo anno.

Art. 5

Il Presidente

1. Il Presidente, eletto dal CTS tra i docenti di ruolo del Comitato medesimo, è nominato dal Rettore, dura in carica tre anni solari ed è rinnovabile.
2. Il Presidente rappresenta lo SBA e svolge i seguenti compiti:
 - convoca e presiede le riunioni del CTS;
 - stabilisce l'ordine del giorno in collaborazione con i membri del CTS;
 - dà attuazione alle decisioni del CTS in merito all'organizzazione delle attività dello SBA;
 - può invitare alle riunioni del CTS i Direttori dei Poli e/o acquisire preliminarmente il loro parere su specifiche questioni correlate alle funzioni svolte dallo SBA;
 - tiene i rapporti con gli Organi di governo e almeno una volta all'anno riferisce ai suddetti Organi sulle attività svolte durante l'anno e su quelle programmatiche per il successivo anno.

Art. 6

Sede e dotazione di personale

1. Lo SBA ha come sede operativa, funzionale ai compiti precedentemente descritti, l'Ufficio di segreteria amministrativa dei Poli.
2. Lo SBA si avvale della collaborazione del personale del suddetto Ufficio di segreteria amministrativa per l'espletamento delle sue funzioni.
3. Lo SBA si avvale dei Direttori dei Poli Bibliotecari per lo svolgimento delle seguenti funzioni relative:
 - allo sviluppo delle collezioni delle risorse elettroniche bibliografiche di Ateneo, al fine di renderle disponibili agli utenti attraverso adeguati e aggiornati strumenti;
 - alla raccolta ed elaborazione dati e informazioni sui servizi offerti e sul patrimonio librario, anche tramite l'elaborazione di appositi questionari e di statistiche sull'uso delle risorse stesse;
 - alle attività dei Poli relative alla gestione informatica del materiale bibliografico e dei servizi, attraverso l'utilizzo del *software* in uso nell'ambito del Sistema e del sito web;
 - al servizio di supporto all'archivio aperto istituzionale "*Unitus DSpace*" e alla gestione dell'archivio delle tesi di dottorato.
4. Il CTS ha la facoltà di individuare tra i Direttori dei Poli Bibliotecari un referente per progetti, raccolta dati e trattative, che necessitano di un referente unico di Ateneo.

Art. 7

Requisiti dei poli bibliotecari

1. I Poli bibliotecari che costituiscono lo SBA ai sensi dell'art. 1, comma 2, sono centri di spesa dotati di autonomia gestionale e amministrativa e destinatari di un *budget* autorizzatorio economico e degli investimenti.
2. Al fine della loro costituzione, i Poli devono possedere i seguenti requisiti:
 - sede, eventualmente articolata in punti di servizio;
 - numero congruo di postazioni per la consultazione e la lettura del materiale librario e documentario, cartaceo ed elettronico;
 - adeguata consistenza in termini di risorse bibliografiche;
 - catalogo informatizzato secondo il sistema informatico adottato dallo SBA;
 - dotazione di personale con professionalità specifica.
3. I Poli devono garantire i servizi di cui al successivo art. 11.
4. I Poli sono tenuti ad applicare norme e standard catalogafici nazionali e internazionali.

Art. 8

Organi dei poli bibliotecari

1. I Poli operano attraverso i seguenti organi:
 - il Direttore;
 - il Consiglio di Polo.

Art. 9

Direttore del polo bibliotecario

1. Il Direttore è nominato dal Direttore Generale tra il personale di categoria EP o D dell'area delle Biblioteche.
2. Il Direttore presiede il Consiglio di Polo di cui al successivo articolo e svolge i seguenti compiti:
 - è responsabile della gestione del Polo bibliotecario nel rispetto delle normative vigenti;
 - provvede all'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Polo;
 - assicura la cooperazione tra le strutture dello SBA;
 - garantisce l'erogazione e la qualità dei servizi, i gestisce la conservazione e la promozione del patrimonio librario e documentario, cartaceo ed elettronico del Polo e l'aggiornamento e la valorizzazione del personale assegnato;

- amministra il *budget* assegnato al Polo, nel rispetto della politica degli acquisti stabilita dal Consiglio del Polo, e cura la corretta utilizzazione dei locali e delle attrezzature, di cui il Polo dispone, nel rispetto della normativa sulla sicurezza;
- predispone una relazione annuale sullo stato del Polo, sulle attività svolte durante l'anno e su quelle programmatiche per il successivo anno e la trasmette allo SBA, previa approvazione del Consiglio del Polo;
- attua la collaborazione con Enti esterni pubblici e privati.

Art. 10

Consiglio del polo bibliotecario

1. Il Consiglio è l'organo d'indirizzo scientifico del Polo.
2. Il Consiglio ha durata triennale ed è rinnovabile.
3. E' costituito dai docenti designati, in rappresentanza, dai Dipartimenti di riferimento del Polo. La determinazione del numero dei docenti designabili discende dalla consistenza dei docenti, dei corsi di studio e degli studenti afferenti a ciascun Dipartimento.
4. Il Consiglio è presieduto dal Direttore del Polo; alle riunioni partecipa, senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante, il Segretario amministrativo assegnato ai Poli.
5. Il Consiglio del Polo svolge le seguenti attribuzioni:
 - stabilire la politica degli acquisti bibliografici, sulla base delle disponibilità del budget assegnato dal C.d.A., garantendo un'equa copertura delle varie aree disciplinari presenti nel Polo, tenendo presenti le esigenze sia della didattica che della ricerca;
 - curare i rapporti fra strutture dipartimentali e Polo;
 - approvare la relazione annuale, redatta dal Direttore del Polo, sullo stato del Polo, sulle attività svolte durante l'anno e su quelle programmatiche per il successivo anno.

Art. 11

Servizi dei poli bibliotecari

1. I Poli forniscono i seguenti servizi:
 - apertura all'utenza interna ed esterna all'Ateneo con un orario reso pubblico;
 - cura e valorizzazione del patrimonio bibliografico posseduto;
 - cura e aggiornamento del catalogo unico di Ateneo;
 - consultazione del materiale bibliografico, cartaceo ed elettronico;

- prestito del materiale consentito;
- riproduzione dei documenti a disposizione dell'utenza, secondo le norme vigenti in materia di tutela del diritto d'autore;
- consultazione del sistema informativo bibliografico-documentale;
- prestito interbibliotecario e "*Document Delivery*";
- orientamento, formazione all'utenza e promozione della lettura;
- attività didattica, nel quadro dell'offerta formativa dei corsi di laurea;
- *reference*;
- promozione dei servizi bibliotecari;
- altri eventuali servizi, stabiliti dal CTS dello SBA in relazione allo sviluppo tecnologico nell'ambito della biblioteconomia, alle esigenze degli utenti o richiesti da convenzioni, sia di tirocinio sia di ricerca, sottoscritte con terzi.

Art. 12

Personale dei poli bibliotecari

1. I Poli si avvalgono prioritariamente di personale inquadrato nei profili professionali dell'area biblioteche.
2. Ai Poli viene assegnato un Segretario amministrativo, con nomina del Direttore Generale, sentiti i Direttori dei Poli.
3. La dotazione organica di personale è definita dal C.d.A.; il Direttore Generale provvede poi all'assegnazione del predetto personale nel rispetto del Regolamento vigente in materia.
4. I Poli si avvalgono di studenti secondo la normativa per il diritto allo studio.

Art. 13

Utenza dei poli bibliotecari

Hanno accesso alle strutture bibliotecarie e ai servizi da esse forniti:

- studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo;
- tutti coloro che sono legati da un rapporto formale e documentato di ricerca e didattica con l'Ateneo;
- tutti gli utenti che presentino motivata richiesta, previa autorizzazione dei Direttori dei Poli.